

COMUNE DI CORZANO
 Provincia di BRESCIA

Codice Ente	Codice Materia
DELIBERAZIONE N. 04	
Trasmissione alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco n° in data	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER L' ANNO 2016.

L'anno 2016 addì due del mese di aprile alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

BENZONI GIOVANNI
 FONTANA FRANCESCO
 BERTINELLI MAURIZIO
 GUINDANI SIMONE
 LOVATINI LIDIA
 COPETA ALICE
 PIGHETTI LUCA
 SANZENI ARMANDO
 MASSOLI CLAUDIO
 FROSIO SILVANA
 CAMNAGHI PIERINA

Presente	Assente
SI	
	SI
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
SI	
08	3

Totale

Assiste l'adunanza il Dott. Gaetano Malivindi - Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Benzoni Giovanni - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n°03 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI - ALIQUOTE E TARIFFE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) PER L'ANNO 2016 -.

PRESO ATTO della relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio Dott.ssa Federica Cogoli che esplica l'argomento in trattazione;

ACQUISITA, in merito, la registrazione audio del dibattito consiliare, in atti presso l'ufficio segreteria;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2015 il quale ha differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2016 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege l'esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e della L. n. 208/2015, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016 prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta nella misura del 50%;
- l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti/IAP "comma 10 lettera c) e d) dell'art. 1";
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;
- nel 2016, per fronte alle difficoltà per definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU, alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013 e seguenti;
- nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677, Legge n. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

RITENUTO:

- * quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di tributi comunali, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
- infine, di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel regolamento dell'imposta municipale propria, l'eventuale individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2016 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di

introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, e confermata anche per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che la Legge di stabilità n. 208/2015 stabilisce l'abrogazione della Tasi sull'abitazione principale "comma 14 lettera a) e b) dell'art. 1";

Rilevato altresì che la Legge di stabilità n. 208/2015 prevede per le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, concesse in comodato d'uso gratuito a favore di parenti in linea diretta una riduzione dell'imposta nella misura del 50%;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 la possibilità di specifiche riduzioni nel caso di:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria,

rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determini la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 75.000,00
Cura del verde pubblico	€ 15.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 10.000,00
Sgombero neve	€ 7.000,00
Servizi di polizia locale	€ 7.000,00
TOTALE	€ 104.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO:

- che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;
- che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adozione delle tariffe Tari applicabili nel 2016, sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune debba determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato anch'esso dal Consiglio comunale;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 - di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013 si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali;

RITENUTO quindi che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell'ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;
- a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe che il Comune ritiene opportuno approvare per l'anno 2016 è il seguente:

Numero Componenti	Coefficiente Ka. T. fissa	Coefficiente Kb. T. variabile
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90

6 o più	1,30	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,08	1,80
Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00

Tipologie aziende	Kc	Kd
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,60
02. Campeggi, distributori carburanti	0,67	5,51
03. Stabilimenti balneari	0,38	3,11
04. Esposizioni, autosaloni	0,30	2,50
05. Alberghi con ristorante	1,07	8,79
06. Alberghi senza ristorante	0,80	6,55
07. Case di cura e riposo	0,95	7,82
08. Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	8,21
09. Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	7,11
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	8,80
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	5,90
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,55
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	3,50
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	39,67
17. Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	14,43
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,59
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
21. Discoteche, night club	1,64	8,56

UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	QUOTA FISSA Euro/m2 Ka	QUOTA VARIABILE Euro/Persona Kb
Famiglie di 1 componente	0,159865	51,69
Famiglie di 2 componente	0,186509	60,31
Famiglie di 3 componente	0,205540	51,69
Famiglie di 4 componente	0,220766	47,38
Famiglie di 5 componente	0,235991	49,97
Famiglie di 6 componente	0,247410	48,82
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,205540	51,69
Superfici domestiche accessorie	0,159865	-

Utenze non domestiche	Quota Fissa Euro/m2	Quota Variabile Euro/m2	TARIFFA TOTALE Euro/m2
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,035973	0,177403	0,213376
02. Campeggi, distributori carburanti	0,075319	0,375958	0,451277
03. Stabilimenti balneari	0,042718	0,212201	0,254920
04. Esposizioni, autosaloni	0,033725	0,170580	0,204305
05. Alberghi con ristorante	0,120286	0,599758	0,720044
06. Alberghi senza ristorante	0,089933	0,446919	0,536852
07. Case di cura e riposo	0,106796	0,533573	0,640369
08. Uffici, agenzie, studi professionali	0,112417	0,560184	0,672600
09. Banche ed istituti di credito	0,061829	0,307044	0,368873
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,097802	0,485129	0,582931
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,120286	0,600441	0,720726
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,080940	0,402568	0,483508
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,103423	0,515151	0,618574
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,048339	0,238812	0,287151
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,061829	0,307044	0,368873
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,544096	2,706759	3,250856
17. Bar, caffè, pasticceria	0,409196	2,034675	2,443872
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,197853	0,984586	1,182440
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,173122	0,859040	1,032161
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,681245	3,392490	4,073735
21. Discoteche, night club	0,184363	0,584065	0,768428

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	16 dicembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 10/05/2014 - esecutiva a sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 267/2000, in merito alle competenze del Consiglio comunale;

CONSTATATO, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

RISCONTRATA da parte del Segretario comunale la conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti comunali;

Con Voti favorevoli n. 6 contrari n./; astenuti n. 2 (Frosio e Camnaghi); espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2016 - di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille
Aliquota ridotta al 50% per abitazioni principali in comodato d'uso concesse a favore di parenti in linea diretta	4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- a) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- b) di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), la possibilità di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- a) ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 e della verifica delle esigenze di bilancio, si dispone l'approvazione delle seguenti aliquote TASI:

Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,	1 per mille
Aliquota ridotta al 50% per abitazioni principali in comodato d'uso concesse a favore di parenti in linea diretta	1 per mille
Aliquota per locati a residenti	2 per mille
Aliquota per unità abitative a disposizione	2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	2 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni	1 per mille

- b) di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti riduzioni della TASI:
- nuclei familiari con ISEE inferiore ad €. 4.000,00: riduzione del 50%
 - riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 50%;
- c) di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva

realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- e) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 84,13% per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- a) di determinare per l'anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE DOMESTICHE			
Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	
	Euro/m2	Euro/Persona	
	Ka	Kb	
Famiglie di 1 componente	0,159865	51,69	
Famiglie di 2 componente	0,186509	60,31	
Famiglie di 3 componente	0,205540	51,69	
Famiglie di 4 componente	0,220766	47,38	
Famiglie di 5 componente	0,235991	49,97	
Famiglie di 6 componente	0,247410	48,82	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,205540	51,69	
Superfici domestiche accessorie	0,159865	-	
Utenze non domestiche		Quota Fissa	Quota Variabile
		Euro/m2	Euro/m2
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,035973	0,177403
02. Campeggi, distributori carburanti		0,075319	0,375958
03. Stabilimenti balneari		0,042718	0,212201
04. Esposizioni, autosaloni		0,033725	0,170580
05. Alberghi con ristorante		0,120286	0,599758
06. Alberghi senza ristorante		0,089933	0,446919
			0,213376
			0,451277
			0,254920
			0,204305
			0,720044
			0,536852

07. Case di cura e riposo	0,106796	0,533573	0,640369
08. Uffici, agenzie, studi professionali	0,112417	0,560184	0,672600
09. Banche ed istituti di credito	0,061829	0,307044	0,368873
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,097802	0,485129	0,582931
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,120286	0,600441	0,720726
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,080940	0,402568	0,483508
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,103423	0,515151	0,618574
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,048339	0,238812	0,287151
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,061829	0,307044	0,368873
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,544096	2,706759	3,250856
17. Bar, caffè, pasticceria	0,409196	2,034675	2,443872
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,197853	0,984586	1,182440
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,173122	0,859040	1,032161
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,681245	3,392490	4,073735
21. Discoteche, night club	0,184363	0,584065	0,768428

Utenze soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- b) di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
3. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	30 settembre
	Saldo	16 dicembre

4. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;
5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
6. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE


Con Voti favorevoli n. 6 contrari n./; astenuti n. 2 (Frosio e Camnaghi); espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA


Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000 -.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giovanni BENZONI



IL SEGRETARIO COM.LE.
Dott. Gaetano Malivindi



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 09/04/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Gaetano Malivindi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **04 MAG. 2016**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gaetano Malivindi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gaetano Malivindi

COMUNE DI CORZANO

Provincia di Brescia



TARI 2016

PIANO FINANZIARIO

COMUNE DI CORZANO

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 04 del 02/004/2016

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del **Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti)** componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal **1 gennaio 2014**, destinata a **finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore**. Tale Piano Finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti; comprende il programma degli investimenti necessari, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio.

Con i commi dal **639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)**, è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- 2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI (tributo servizio rifiuti)**
componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a) creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b) coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- c) contribuire a finanziare i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade, ecc.).

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- **commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)**
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- **commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI**
in particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c. 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

c. 688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

c. 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

c. 691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2014 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

c. 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

LA SITUAZIONE ATTUALE

La gestione dei rifiuti del Comune di Corzano prevede che le attività vengano svolte da società esterne oppure direttamente dal Comune stesso. I servizi svolti sono principalmente:

- raccolta dei rifiuti urbani (RSU) effettuata, con frequenza bisettimanale, con metodo manuale porta a porta;
- caricamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti depositati presso il centro di raccolta;
- raccolta carta, plastica e vetro porta a porta quindicinale;
- spazzamento strade e altri servizi accessori.

Inoltre il Comune sostiene le spese per la gestione tecnico/amministrativa delle utenze, attraverso l'utilizzo del personale dell'ufficio tributi, dell'ufficio tecnico e dell'ufficio ragioneria.

ANALISI DEI COSTI

La definizione dei costi previsti, descritta nei paragrafi seguenti, per l'anno 2016 è stata effettuata dall'analisi dei seguenti elementi:

- Dati quantitativi dei Rifiuti prodotti nell'anno 2015;
- Costi dell'anno 2015 dalla data di aggiudicazione del servizio;
- Stima dei costi per l'anno 2016.

Dopo la determinazione dei costi da inserire nel Piano Finanziario si è provveduto ad elaborare una simulazione di come potrà essere impostata la TARI 2016.

Stima dei costi per l'anno 2016

I costi relativi al servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nonché relativi alla gestione degli utenti e alla fatturazione sono stati ripartiti secondo i parametri normativi in vigore in relazione alla tipologia di costo. La struttura dei costi è articolata nelle seguenti merceologie:

A. Costi operativi di gestione (CG)

- Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):
 - costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
 - costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
 - costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
 - altri costi (AC)
- Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):
 - costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
 - costi di trattamento e riciclo (CTR)

B. Costi comuni (CC)

- costi amministrativi (CARC)
- costi generali di gestione (CGG)
- costi comuni diversi (CCD)

C. Costi d'uso capitale (CK)

- ammortamenti (Amm.)
- accantonamenti (Acc.)
- remunerazione del capitale investito (R)

In funzione di quanto sopra esposto e dai dati reperiti dai competenti uffici comunali è stato redatto il PEF (piano economico e finanziario) per l'anno 2016.

La ripartizione dei costi in Fissi e Variabili, come previsto dalla normativa vigente è la seguente:

I costi fissi comprendono:

- costi di spazzamento e lavaggio strade (CSL);
- costi amministrativi (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi comuni diversi (CCD);

I costi variabili comprendono:

- costi di raccolta e trasporto rifiuti differenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo (CTR);

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le varie voci di costo ripartite tra fissi e variabili:

FISSI	CSL	€ 4.212,25
FISSI	CARC	€ 4.500,00
FISSI	CGG	€ 5.400,00
FISSI	CCD	€ 3.900,00
FISSI	AC	€ 0,00
FISSI	CK	€ 0,00
Totale Costi FISSI		€ 18.012,25
VARIABILI	CRT	€ 12.730,17
VARIABILI	CTS	€ 29.869,46
VARIABILI	CRD	€ 37.473,07
VARIABILI	CTR	€ 0,00
Totale Costi VARIABILI		€ 80.072,70
TOTALE		€ 98.084,95

I costi variabili e i costi fissi, al netto del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali disciplinato dall'art. 33 bis del D.L. n. 248/1997, tra l'utenza domestica e l'utenza non domestica sono suddivisi come segue:

Tipologia di Utenza	Costi Fissi	Costi variabili	Totale costi
Domestica	€ 16.355,26 89,00%	€ 71.637,10 87,69%	€ 87.992,36
Non Domestica	€ 2.021,44 11,00%	€ 10.055,73 12,31%	€ 12.077,16

La percentuale di ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è stata calcolata in relazione della stima di rifiuti prodotta dalla singola tipologia di utenza considerando i coefficienti di produzione Ka e Kc e correlati alle superfici tassabili.

Si sottolinea che gli incrementi/decrementi sono dovuti a diversi fattori:

- copertura totale costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (non previsto in regime TARSU);
- classificazione utenze domestiche non unicamente in base alla superficie, ma anche in relazione al numero degli occupanti i locali;
- unificazione delle utenze non domestiche in un'unica categoria, quella caratterizzante l'attività e non più suddividendola in base all'utilizzo dei locali.